II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1996

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(97/28/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [3], modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 [4];

considerando che la Commissione, con la decisione 89/50/CEE [5], modificata da ultimo dalla decisione 94/565/CE [6], ha autorizzato alcuni metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia;

considerando che, al fine di migliorare la trasparenza del mercato, il governo della Francia ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'impiego nel proprio territorio a titolo principale di un unico metodo che consiste nella determinazione dei punti di misura e di una formula unica di stima del tenore in carne magra, ed ha fornito a questo scopo tutte le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del metodo suddetto;

considerando che il metodo da autorizzare è basato sull'utilizzo di un calibro a corsoio con cui la carcassa fredda viene misurata in sette punti diversi, ma il cui impiego nei macelli non sembra poter essere generalizzato in pratica; che di conseguenza conviene autorizzare, sotto riserva di controllo da parte della Commissione, l'impiego di altri metodi per la classificazione delle carcasse di suino che abbiano soddisfatto la prova di campionatura dando dei risultati equivalenti, per quanto riguarda le stime in percentuale di carne magra, a quelli ottenuti mediante l'impiego del metodo suddetto;

considerando che è opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza, adottare una nuova decisione; che la decisione 89/50/CEE deve essere pertanto abrogata;

considerando che nessuna modifica dei metodi può essere autorizzata, salvo mediante una nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

[1] GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5.
[3] GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.
[4] GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 43.
[5] GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 27.
[6] GU n. L 215 del 20. 8. 1994, pag. 26.

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzato come metodo per la classificazione delle carcasse di suino, il metodo di stima del tenore in carne magra di cui all'allegato.

2. L'utilizzo di ogni altro metodo di classificazione delle carcasse di suino è subordinato all'esigenza di assicurare dei valori di misura e dei risultati di stima equivalenti al metodo di cui al paragrafo 1.

A questo fine il metodo deve essere provato nell'ambito di un processo di campionatura effettuato dalle autorità competenti francesi per quanto concerne la precisione dei valori delle misure da x_1 a x_7 indicate in allegato.

3. Allorquando un apparecchio di classificazione delle carcasse di suino ha soddisfatto il processo di campionatura di cui al paragrafo 2, il governo francese informa del fatto la Commissione, prima di utilizzare per la prima volta l'apparecchio, fornendo nei dettagli ogni informazione relativa.

In questo caso è d'applicazione la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

4. Il processo di campionatura di cui al paragrafo 2 viene effettuata sulla base di un disciplinare redatto dalle competenti autorità francesi.

Articolo 2

In deroga alla presentazione tipo definita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, all'atto della pesata e della classificazione le carcasse di suino sono presentate con la sugna, i rognoni e il diaframma ed eventualmente con la lingua. Al fine di determinare le classificazioni del suino macellato su base comparativa, il peso a caldo rilevato è diminuito del 2,3 % qualora la carcassa è presentata senza lingua e del 2,9 % qualora la carcassa è presentata con la lingua.

Articolo 3

Non è autorizzata alcuna modifica dei metodi di stima (apparecchi, punti di misurazione o formule).

Articolo 4

La decisione 89/50/CEE è abrogata.

Tuttavia, fino al 30 giugno 1997, la Francia può continuare ad applicare i metodi di classificazione delle carcasse di suino previsti dalla decisione 89/50/CEE, in luogo dei metodi oggetto della presente decisione.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Si utilizza come metodo di riferimento per la classificazione delle carcasse di suino il metodo di stima di cui al paragrafo 2, stabilita sulla base dei valori di misura ottenuti sulle carcasse fredde all'indomani della macellazione con l'ausilio di un calibro a corsoio.

   Qualsiasi apparecchio usato nei macelli deve essere tarato per regressione rispetto al metodo suddetto.

   I valori di misurazione sono convertiti in risultati di stima della percentuale di carne magra.

2. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

   $\hat{y} = 53{,}28 - 0{,}102\ x_1 - 0{,}119\ x_2 - 0{,}299\ x_3 - 0{,}231\ x_4 + 0{,}076\ x_5 + 0{,}058\ x_6 + 0{,}135\ x_7$

   laddove:

   $\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa

   x_1 = spessore minimo in mm del lardo (compresa la cotenna), evidenziabile sulla fenditura a livello del muscolo lombare (M. glutaeus medius)

   x_2 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la penultima e la terz'ultima costola

   x_3 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terz'ultima e la quart'ultima costola

   x_4 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terz'ultima e la quart'ultima vertebra lombare

   x_5 = spessore minimo in mm del muscolo lombare, misurato tra la parte anteriore del muscolo lombare (M. glutaeus medius) e il bordo superiore del canale vertebrale

   x_6 = spessore in mm del muscolo longissimus dorsi, misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la penultima e la terz'ultima costola

   x_7 = spessore in mm del muscolo longissimus dorsi, misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terz'ultima e la quart'ultima costola

   La formula è valida per le carcasse di suino di peso tra 45 e 125 kg.